

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2155 del 11/04/2025
Oggetto	DEMANIO IDRICO ACQUE SUPERFICIALI - CAMBIO DI TITOLARITA' DI CONCESSIONE CON PROCEDURA ORDINARIA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL FIUME SAVIO, AD USO IGIENICO ED ASSIMILATI (ZOOTECNICO), UBICATA IN COMUNE DI CESENA (FC) LOCALITA' BORELLO - CONCESSIONARIO IMPRESA INDIVIDUALE SAVIO GREEN DI LAURENTINI NICOLAS - PRATICA N. FCPPA3232.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2257 del 11/04/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno undici APRILE 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna

DEMANIO IDRICO ACQUE SUPERFICIALI - CAMBIO DI TITOLARITA' DI CONCESSIONE CON PROCEDURA ORDINARIA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL FIUME SAVIO, AD USO IGIENICO ED ASSIMILATI (ZOOTECNICO), UBICATA IN COMUNE DI CESENA (FC) LOCALITA' BORELLO - CONCESSIONARIO **IMPRESA INDIVIDUALE SAVIO GREEN DI LAURENTINI NICOLAS** - PRATICA N. FCPA3232.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. n. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. n. 112/1998, in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale), il D.Lgs. n. 159/2011 (Norme in materia di antimafia);
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); il Regolamento Regionale n. 41/2001 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica"; la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); la L.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii. (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali), in particolare l'art. 3; la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16, 17 e 19;
- la L.R. n. 24/2009 art. 51, la L.R. n. 2/2015 art. 8;

- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni di concessione, spese di istruttoria, ridefinizione tipologie di utilizzo e durata dei procedimenti di concessione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 09 giugno 2014 n. 787, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 14 dicembre 2015 n. 2067, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792, DGR 25 luglio 2016 n. 1195, DGR 05 settembre 2016 n. 1415, DGR 21 dicembre 2016 n. 2363, DGR 27 dicembre 2021 n. 2293, DGR 28 ottobre 2021 n. 1717, DGR 09 maggio 2022 n. 714, DGR 26 giugno 2023 n. 1060;
- la Direttiva Regionale sulle procedure della Valutazione di incidenza ambientale (Vinca), comprensiva degli Elenchi di cui alle Determinazioni regionali n. 14561 del 03/07/2023 e n. 14585 del 03/07/2023, in vigore dal 01/09/2023, che stabilisce le nuove disposizioni in materia di VINCA nei siti della rete Natura 2000;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n. 70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n. 90/2018;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2025-29 del 19/03/2025 con la quale è stato conferito ad interim l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena nei confronti del Dott. Stefano Renato de Donato;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 "Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale", successivamente approvata con la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021;

- la Determinazione Dirigenziale n.DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n.94/2023 "Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 140/2022. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna";
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 26/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae con decorrenza dal 01/06/2024 fino al 31/05/2029;
- la Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est per il suddetto periodo ed, in particolare, per il Polo specialistico Demanio idrico Acque superficiali, al quale sono state assegnate le attività inerenti il demanio idrico acque superficiali per il territorio di Ravenna/Forlì-Cesena/Rimini, è stato conferito l'incarico di funzione all'Ing. Milena Lungherini;

PRESO ATTO che:

- con Determinazione dirigenziale n.DET-AMB-2020-3611 del 04/08/2020 è stata rilasciata alla Società Agricola Santamaria S.r.l, CF (C.F. 01603010404), la concessione ordinaria con cambio di titolarità (pratica n. FCPA3232), con scadenza al 31/12/2029, per la derivazione di acqua pubblica superficiale mediante prelievo da pozzo di subalveo (risorsa n.FCA7812) e dalla sponda destra del Fiume Savio (risorsa n.FCA9429), in Comune di Cesena (FC), Località Borello, ad uso igienico ed assimilati (zootecnico), per una portata massima pari a circa 1,23 l/s e per un volume annuo pari a circa 32.450 mc;
- con domanda acquisita al Prot. n.PG/2025/10221 del 20/01/2025, l'Impresa Individuale SAVIO GREEN di Laurentini Nicolas (C.F. LRNNHL91E24C573X), ha richiesto il cambio di titolarità della suddetta concessione, a seguito di locazione del fondo rustico tramite il contratto di affitto

valido fino al 31/12/2028, stipulato fra la Società Agricola Santamaria S.r.l., concedente e proprietaria del fondo rustico e l'Impresa Individuale SAVIO GREEN di Laurentini Nicolas affittuaria, registrato all'Agenzia delle Entrate -Ufficio Territoriale di Forlì- il 19/12/2024 al n.008092-serie 3T e codice identificativo TGP24T008092000UC;

CONSIDERATO, altresì, che la domanda è sottoposta al procedimento di cambio titolarità della concessione di derivazione di acque superficiali ai sensi dell'art. 28 del R.R. n. 41/2001;

CONSIDERATO che:

- la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell'atto di concessione di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-3611 del 04/08/2020 e che pertanto risulta compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica non è variata e risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso igienico ed assimilati (zootecnico) sulla base di quanto stabilito dall'art. 152 della L.R. n. 3/99 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che la Società Agricola Santamaria S.r.l, CF (C.F. 01603010404), in qualità di concessionario uscente:

- in data 16/07/2020, ha versato un importo di euro 250 a titolo di deposito cauzionale;
- risulta in regola con il pagamento dei canoni dovuti;

ACCERTATO che la Ditta subentrante ha versato:

- in data 18/01/2025 ha versato le spese istruttorie pari a euro 90,00;
- in data 06/04/2025 ha versato la somma pari a euro 250,00, a titolo di deposito cauzionale;

DATO ATTO che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, mediante richiesta di comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del medesimo Decreto per l'Impresa Individuale SAVIO GREEN di Laurentini Nicolas (C.F. LRNNHL91E24C573X), inoltrata tramite la Banca Dati Nazionale unica per

la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) in data 08/01/2025, acquisita al prot. n. PR_FCUTG_Ingresso0001400_20250108;

TENUTO CONTO di quanto stabilito dall'art. 88, comma 4 e 4-bis del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., in merito ai termini per il rilascio della comunicazione antimafia, secondo cui:

- *“4.Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 3-bis, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data della consultazione di cui all'articolo 87, comma 1.”;*
- *“4-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89 [...]”;*

ACQUISITE in data 10/04/2025 le autocertificazioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., registrate n. PG/2025/68660 del 10/04/2025, attestanti l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del medesimo Decreto da parte dell'Impresa Individuale SAVIO GREEN di Laurentini Nicolas (C.F. LRNNHL91E24C573X) sottoposta a verifica antimafia;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche effettuate dalla Prefettura competente attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;

RITENUTO che sulla base dell'istruttoria svolta, sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al cambio di titolarità della concessione in oggetto con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Milena Lungherini titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Acque Superficiali – Area Est che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990;

ATTESTATA da parte della sottoscritta la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonché l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di assentire, fatti salvi i diritti di terzi, all'Impresa Individuale SAVIO GREEN di Laurentini Nicolas (C.F. LRNNHL91E24C573X), il cambio di titolarità della concessione ordinaria (precedentemente rilasciata all'Azienda Agricola Santamaria Srl (C.F. 01603010404), con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-3611 del 04/08/2020, per la derivazione di acque pubbliche superficiali dal fiume Savio e di prelievo di acque di subalveo, cod. pratica FCPA3232, come di seguito descritta:

- a. un pozzo di subalveo del corso d'acqua Fiume Savio, cod. risorsa FCA7812, non utilizzato regolarmente bensì solamente in caso di emergenza profondo circa 20 m, diametro 1400 mm;
- b. prelievo direttamente dal fiume Savio cod. risorsa FCA9429, con impianto di sollevamento mobile e trainabile, motore a scoppio Lombardini tipo 8LD665.2/L accoppiato a pompa Varisco tipo J100 TWMLDE, posizionato su piazzola in c.a. dimensioni m 1,20x1,80x0,15, che alimenta un bacino di accumulo di volume pari a 9000 mc. Questo invaso raccoglie anche acqua piovana da fossi di scolo. Il prelievo dal fiume avviene fino a quando il bacino è riempito. Un canale di scolo per troppo pieno dal bacino si ricollega al fiume, a monte del punto di prelievo.

Ubicazione dei prelievi:

Comune di Cesena (FC), fraz. Borello, su terreni di proprietà della concessionaria per il pozzo di subalveo, censito al fg. n. 251 sez. A Cesena, mappale 28 (ex 70) coordinate UTM RER X:

755.787 Y: 883.768 e per il punto di attingimento censito fronte mappale 109 coordinate UTM
RER X: 755.731 Y: 884.053;

destinazione della risorsa ad uso igienico e assimilati (zootecnico):

portata complessiva massima pari a l/s 1,23 e media pari a l/s 1,03, di cui portata massima e media di esercizio del pozzo di subalveo pari a l/s 0,03, e portata del punto di attingimento massima pari a l/s 1,2 e media pari a l/s 1,0.;

Volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 32.450, di cui mc 950 dal pozzo di subalveo e mc 31.500 direttamente dal corso d'acqua;

deflusso minimo vitale (DMV) : pari a l/s 590 nel periodo estivo e pari a l/s 850 in quello invernale;

2. di confermare la scadenza della concessione al 31/12/2029. Entro la data di scadenza del contratto di affitto attualmente in essere tra il concessionario e il proprietario dell'area in cui è ubicato il prelievo in esame (31/12/2028), dovrà essere comunicato l'eventuale rinnovo del contratto stesso ad Arpa - SAC di Forlì-Cesena. Nel caso in cui il terreno sia dato in affitto ad altra Ditta, dovrà essere contestualmente presentata istanza di cambio di titolarità. Nel caso in cui il contratto non sia rinnovato e il proprietario dell'area in cui è ubicato il prelievo non intenda utilizzare il prelievo stesso dovrà invece essere presentata istanza di rinuncia;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla Ditta in data 04/04/2025, trasmesso con nota acquisita al Prot. PG/2025/68660 del 10/04/2025 e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite che sostituisce quello precedentemente approvato;
4. di stabilire, inoltre, che il concessionario debba rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel Nulla Osta idraulico rilasciato dalla Regione Emilia Romagna - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di Forlì-Cesena (PG/2020/19469

del 06/02/2020) di cui è stata consegnata copia semplice al momento del ritiro/notifica del disciplinare di concessione che le contiene;

5. di quantificare l'importo del canone per l'anno 2025 in euro 193,52 per l'utilizzo della risorsa idrica;
6. di fissare in euro 250,00 l'importo del deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, che stabilisce l'importo minimo del deposito cauzionale pari a euro 250,00 e comunque pari ad almeno una annualità, dando atto che il medesimo è stato versato e che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
7. di dare atto che il concessionario risulta in regola con il pagamento delle spese di istruttoria, deposito cauzionale e canoni;
8. di inviare copia semplice del presente provvedimento all'Impresa Individuale SAVIO GREEN di Laurentini Nicolas (C.F. LRNNHL91E24C573X), in qualità di concessionario subentrante, nonché all'Azienda Agricola Santamaria Srl (C.F. 01603010404), in qualità di concessionario uscente;
9. di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative della stessa, a seguito di censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/2001;
10. di dare atto che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986;

11. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia-Romagna;
12. di dare atto che è fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche di cui all'art. 88, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., effettuate tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) attestino la sussistenza di cause interdittive ai sensi del medesimo Decreto;
13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione nel termine di 60 giorni dalla notifica al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche, per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dall'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b del D.Lgs. n. 104/2010;
14. di dare atto che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027;
15. di dare atto che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est

Dott. Stefano Renato de Donato

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali ad uso igienico ed assimilati (zootecnico) rilasciata all'Impresa Individuale SAVIO GREEN di Laurentini Nicolas (C.F. LRNNHL91E24C573X), cod. pratica FCPA3232.

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. Il prelievo è esercitato mediante n. 2 opere di derivazione ubicazione del prelievo: Comune di Cesena (FC), fraz. Borello:

a. un pozzo di subalveo del corso d'acqua Fiume Savio, cod. risorsa FCA7812, censito al fg. n. 251 sez. A Cesena, mappale 28 (ex 70) coordinate UTM RER X: 755.787 Y: 883.768 non utilizzato regolarmente bensì solamente in caso di emergenza, profondo circa 20 m, diametro 1400 mm, sito su terreni di proprietà della concessionaria;

b. prelievo dal Fiume Savio, cod. risorsa FCA9429, posizionato al fg fronte mappale 109 coordinate UTM RER X: 755.731 Y: 884.053, con impianto di sollevamento mobile e trainabile, motore a scoppio Lombardini tipo 8LD665.2/L accoppiato a pompa Varisco tipo J100 TWMLDE, in destra idraulica del corso d'acqua su piazzola in c.a. dimensioni m 1,20x1,80x0,15, che alimenta un bacino di accumulo, sempre in destra idraulica, di volume di 9000 mc. Questo invaso raccoglie anche acqua piovana da fossi di scolo. Il prelievo dal fiume avviene fino a quando il bacino è riempito. Un canale di scolo per troppo pieno dal bacino si ricollega al fiume, a monte del punto di prelievo. L'opera di presa è dotata di contatore Woltman chiuso marca SISMA mod. WARF/50 2", installato nel capannone più vicino alla pompa di sollevamento dal bacino di accumulo.

Ubicazione dei prelievi:

Comune di Cesena (FC), fraz. Borello, su terreni di proprietà della concessionaria per il pozzo di subalveo, censito al fg. n. 251 sez. A Cesena, mappale 28 (ex 70) coordinate UTM RER X:

755.787 Y: 883.768 e per il punto di attingimento censito fronte mappale 109 coordinate UTM

RER X: 755.731 Y: 884.053;

destinazione della risorsa ad uso igienico e assimilati (zootecnico):

portata complessiva massima pari a l/s 1,23 e media pari a l/s 1,03, di cui portata massima e

media di esercizio del pozzo di subalveo pari a l/s 0,03, e portata del punto di attingimento

massima pari a l/s 1,2 e media pari a l/s 1,0.;

Volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 32.450, di cui mc 950 dal pozzo

di subalveo e mc 31.500 direttamente dal corso d'acqua;

deflusso minimo vitale (DMV) : pari a l/s 590 nel periodo estivo e pari a l/s 850 in quello

invernale;

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata a uso igienico e assimilati (zootecnico), presso l'allevamento avicolo da carne a prevalentemente per l'abbeveraggio di due milioni di capi annui, allevati in cinque cicli da 400.000 capi ciascuno, ed in minor misura per il lavaggio delle lettiere.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 1,23 e media pari a l/s 1,03 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 32.450.
3. Il prelievo di risorsa idrica dal bacino di raccolta può essere esercitato nell'intero arco dell'anno, durante il ciclo produttivo, nei periodi di attività dello stabilimento aziendale, per 24 ore al giorno per un totale di 365 giorni.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione (il cui importo per l'anno 2025 è pari a euro 193,52 per la risorsa idrica) entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche qualora non faccia uso in tutto o in parte del bene concesso, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

In mancanza dell'avvenuto pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa amministrazione dovrà avviare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.

Sarà cura del concessionario contattare il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Forlì-Cesena per conoscere gli importi dei canoni delle successive annualità di vigenza della concessione.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2029. Entro la data di scadenza del contratto di affitto attualmente in essere tra il concessionario ed il proprietario dell'area in cui è ubicato il prelievo in esame (31/12/2028), dovrà essere comunicato l'eventuale rinnovo del contratto stesso ad Arpae - SAC di Forlì-Cesena. Nel caso in cui il terreno sia dato in affitto ad altra Ditta, dovrà essere contestualmente presentata istanza di cambio di titolarità. Nel caso in cui il contratto non sia rinnovato e il proprietario dell'area in cui è ubicato il prelievo non intenda utilizzare il prelievo stesso dovrà invece essere presentata istanza di rinuncia

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di funzionamento per entrambe le opere di derivazione i dispositivi per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno ad Arpa e – Servizio Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. Cartello identificativo – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione, il termine di validità della stessa e i periodi di effettivo prelievo.

3. Variazioni – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

4. Sospensioni del prelievo – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5. Subconcessione – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

6. Cambio di titolarità – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

7. Cessazione dell'utenza –Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

8. Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

9. Osservanza di leggi e regolamenti – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

Si fanno proprie le seguenti prescrizioni, dettate dalle Amministrazioni competenti ad esprimere parere sul rilascio della concessione:

1. Il Concessionario è tenuta a (Regione Emilia Romagna - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di Forlì-Cesena (PG/2020/19469 del 06/02/2020):
 - a. provvedere alla rimozione della pompa mobile durante un eventuale provvedimento di sospensione del prelievo delle acque.
 - b. Ogni modifica dell'entità della concessione dovrà essere preventivamente richiesta e autorizzata con specifico nulla osta idraulico dell'ARSTPC - Servizio Area Romagna.
 - c. alla manutenzione e alla pulizia da rifiuti dell'area occupata con l'obbligo di farsi carico di mantenere in piena efficienza le opere presenti. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'ARSTPC - Servizio Area Romagna, sede di Cesena, i soli lavori di taglio della vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche prossime e smaltiti secondo la normativa vigente. La comunicazione potrà avvenire a mezzo di:

posta elettronica ai seguenti indirizzi:

- stpc.romagna@regione.emilia-romagna.it
- stpc.romagna@postacert.regione.emilia-romagna.it

- comunicazione indirizzata a: Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna, Via Leopoldo Lucchi n. 285, 47521 Cesena.

- d. consentire, in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'ARSTPC - Servizio Area Romagna e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. Il Servizio Area Romagna e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Concessionario qualora essa non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
- e. il Concessionario è consapevole che l'area oggetto di nulla osta rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico pertanto il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica. È competenza del Concessionario adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.
- f. Nessun onere potrà ricadere sull'ARSTPC - Servizio Area Romagna in relazione all'esercizio del nulla osta idraulico accordato. Il Servizio Area Romagna non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali. Il Servizio Area Romagna non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area concessa sono a totale carico del Concessionario, restando inteso che il Servizio Area Romagna interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

- g. Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Concessionario per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'ARSTPC - Servizio Area Romagna.
- h. È a carico del Concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali.

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.

ARTICOLO 11 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi, nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico del concessionario.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.